



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones à Clemente X. & Innocentio XI. editas

Luxemburgi, 1739

CXXXIV. Erectio, & Constitutiones Congregationis Clericorum S. Josephi de
Urbe.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74708](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74708)

jungebat, Constitutiones quidem prædictæ hæcenus servatæ fuerint; servitium vero, & residentia in Nosocomiis hujusmodi omnino cessaverit, nec præter Januense ullum Nosocomium ad curam Religiosorum dictæ Congregationis remanserit, ac proinde Fratres Laici, quibus onus misericordiae corporalis incumberebat nullum præstent servitium, nisi associationem Sacerdotum, quibus secundum Institutum supradictum præcipua cura assistendi moribundis, eorumque animarum salutem procurandi incumbit: Cumque iidem Fratres Laici ad gubernium præfatæ Congregationis sint omnino inutiles, quippe qui rudes, & literarum imperiti aliena suffragia, & auctoritatem cæco obsequio, ut plurimum sequantur. Nobis propterea dictus Joannes Baptista Præfectus Generalis humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

Preces Præfecti Generalis.

§. 1. Nos igitur ex commissi Nobis divinitus Pastoralis officii debito ad ea, quæ recto ejusdem Congregationis gubernio conducibilia sunt favorabiliter intendentes, dictumque Joannem Baptistam specialis favore gratiæ prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & penis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ut de cætero nullus Frater Laicus dictæ Congregationis in Consultorem ipsius Congregationis eligatur, seu assumatur, sed quatuor Consultores Congregationis hujusmodi omnes ex Presbyteris expressè professis ejusdem Congregationis eligi, seu assumi debeant, auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus, & ordinamus.

Statutum prædictum.

Clausula.

§. 2. Decernentes easdem præsentis Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon dictæ Congregationis, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consuetudinibus, Privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majoris sub Annulo Piscatoris die XXXI. Augusti MDCLXXXIV. Pontificatus Nostri Anno Octavo.

CXXXIV.

Confirmantur erectio, & Constitutiones Congregationis Presbyterorum, & Clericorum Sancti Josephi in Ecclesia S. Pantaleonis de Urbe.

Alia similes Congregationes approbate fuerunt ab

hoc Pontifice Const. ed. 1693., Maji 20., P. 7. & Const. ed. 1690. Sept. 13., P. 9.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

EX injuncto Nobis divinitus Apostolicæ servitutis munere ad ea, quæ Christianæ charitatis, atque pietatis opera ubique locorum, præsertim in hac Alma Urbe Nostra, ex qua bonorum operum exempla in omnes Christiani Orbis partes assidue promanant modis congruis promoventur, favorabiliter intendentes, Congregationes Christianifidelium in id ipsum laudabili studio incumbentes Apostolico favore prosequimur, & circa earum statum recte, atque ordine disponendum datæ nobis a Domino potestatis pariter libenter interponimus, factasque pro illarum felici regimine, & gubernio Constitutiones Apostolicas muniminis præsidio constabilimus sicut omnibus mature perpensis, ad Omnipotentis Dei gloriam, ac pietatis incrementum, & felicem progressum salubriter in Domino expedire arbitramur.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Presbyteri, seu Clerici Congregationis sub titulo S. Josephi in Ecclesia S. Pantaleonis de Urbe præfata institutæ, quod dudum felic. Paulus Papa V. Prædecessor noster Confraternitatem, seu Congregationem sub titulo, seu denominatione Mortificationis in Oratorio Purificationis Beatæ Mariæ Virginis prope Ecclesiam S. Laurentii in Damaso de eadem Urbe sito, ad Supplicationem tunc in humanis agentis Pauli Mortæ per quasdam suas in simili forma Brevis literas anno 1620. expeditas erexit, & subinde rec. me. Innocentius Papa X. etiam Prædecessor Noster eandem Congregationem sub titulo, seu invocatione Sancti Josephi de novo erectam per quasdam suas pariter in forma Brevis literas anno 1649. emanatas in præfatam Ecclesiam Sancti Pantaleonis in Montibus de Urbe transtulit, ubi nonnulli Presbyteri ipsius Congregationis convivebant, sub quorum directione alii Confratres non conviventes ad obeunda spiritualia eorum exercitia conveniebant. Verum cum dicti non conviventes Congregationem hujusmodi deservissent, nec ad ullum exercitium a triginta circiter annis convenirent; præfati Presbyteri conviventes Nobis humiliter supplicari fecerunt, ut eosdem non conviventes, tanquam impedimentum Dei servitio præstantes, a dicta Congregatione removeri mandarem, ipsisque Presbyteris Constitutiones pro felici eorum Congregationis gubernio edendi facultatem tribueremus. Cumque Nos supplicem libellum super hoc pro eorum parte Nobis porrectum ad Congregationem Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, & dilectorum filiorum Romanæ Curiæ Prælatorum super negotiis Visitationis Apostolicæ Ecclesiarum, & locorum piorum dictæ Urbis auctoritate Apostolica institutam remississemus; ab eadem Congregatione Cardinalium, & Prælatorum in Visitatore Ecclesiæ S. Pantaleonis, & Congregationis S. Josephi præfatorum electus fuit dilectus filius noster Felix ejusdem S. R. E. Diaconus Cardinalis Rospigliosus nuncupatus, qui cum in actu Visitationis multas inordinationes tam in spiritualibus, quam in temporalibus ex illa conviventium unione enatas esse comperisset, præfatam Congregationem Cardinalium, & Prælatorum retulit sibi videri expedire, ut ad erectionem formalis Congregationis pro solis Presbyteris, & Clericis, qui conviverent, deveniretur, exclusis omnibus non conviventibus, quibus tamen præstaretur commoditas Oratorii, in quod ad spiritualia exercitia sub directione alicujus ex

Dat. 15. Novemb. An. 9.

Procedimus.

Species facti quod iterum describitur in sequenti Decreto.

Erecta sunt hæc Congregatio sub titulo Mortificationis, & deinde translata ad d. Ecclesiam sub invocatione S. Josephi.

Ex voto Cardin. Visitatoris excludendi erant a Congregatione Presbyteri non Conviventes, pro quibus erigendum Oratorium, & conviventium Constitutiones approbandæ.

dictis

dictis Presbyteris conviventibus obeunda convenire valent; utque Constitutiones, quas proficere, prosperoque Congregationis conventium hujusmodi regimine, & gubernio, a quondam Mariano Socino, dum vixit Presbytero Sæculari Congregationis Oratorii S. Philippi Neri de Urbe jam firmatas, seu compilatas repererat, approbarentur. Porro eadem Congregatio Cardinalium, & Prælatorum, audita, & examinata Felicis Cardinalis relatione hujusmodi, auditis quoque pluries partibus tam in voce, quam in scriptis informantibus, ejusdem Felicis Cardinalis votum, sive sententiam hujusmodi per duo Decreta die 16. Septembris 1683., & die 13. Januarii proxime præteriti respective emanata, approbavit, ipsorumque Decretorum executionem dilecto etiam filio Nostro Gaspari S. R. E. præfata Presbytero Cardinali de Carpino nuncupato, Nostro in Urbe præfata Vicario in spiritualibus generali commisit. Ipse vero Gaspar Cardinalis, & Vicarius, in vim Decretorum hujusmodi, prædictam Congregationem S. Josephi apud supradictam Ecclesiam S. Pantaleonis pro conviventibus, & non conviventibus jampridem, ut præfertur, erectam in Congregationem pro Sacerdotibus, & Clericis tantum in ipsa conviventibus restrinxit, & reduxit, & denuo quatenus opus esset erexit, & instituit, eisdemque conviventes nomine Congregationis hujusmodi corpus legitime constituere decrevit, exclusis omnibus non conviventibus a corpore ejusdem Congregationis, quibus tamen pro eorum exercitiis spiritualibus sub alicujus ex Presbyteris conviventibus directione peragendis, Oratorium assignavit, ac Constitutiones prædictas jam revisas approbavit, & confirmavit, & alias prout uberius continetur in ejusdem Gasparis Cardinalis Decreto desuper emanato, cui eadem Constitutiones de verbo ad verbum insertæ sunt, tenoris, qui sequitur videlicet.

Fidem facio per presentes Ego infrascriptus Tribunalis Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis Vicarii Secretarius, qualiter in currenti libro Decretorum adest infrascriptum Decretum tenoris sequentis videlicet.

Die quinta Septembris 1684. Pro RR. Sacerdotibus conviventibus in Domo Sancti Pantaleonis ad Montes, contra quoscumque &c. comparuit coram Eno, & Reverendissimo Domino Gaspare de Carpino SSmi D. Nostri Papæ Vicario Generali &c. meque &c. R. P. Joannes Paulus de Rocchis uti Procurator Sacerdotum Conventum, atque Eminentissimæ suæ suppliciter exposuit, quod alias ad preces, & cooperationem quondam R. Sacerdotis Pauli Mortæ auctoritate Apostolica, & per Breve fa. mem. Pauli Papæ V. sub die 30. Junii 1620. Confraternitas, seu Congregatio de Mortificatione nuncupata sub invocatione Purificationis Beatæ Mariæ Virginis in Ecclesia, seu Oratorio Purificationis Beatæ Mariæ prope Ecclesiam S. Laurentii in Damaso de Urbe erecta, & instituta fuit, quæ postmodum Confraternitas, seu Congregatio ad Ecclesiam Sancti Pantaleonis in Montibus per Breve fa. me. Innocentii Papæ X. sub die 7. Octobris 1649., & sub denominatione Sancti Josephi, & Purificationis Beatæ Mariæ translata, & denuo erecta, ibique tam per Sacerdotes, & Laicos non conviventes exercita reperitur. Nuper vero animadverso, quod præfati non conviventes impedimento potius quam auxilio Confratribus conviventibus Oratoribus in eorum spiritualibus exercitiis aderant, iidem Oratores preces Sanctissimo Domino Nostro Innocentio XI. porrexerunt pro segregatione, & remotione dictorum non conventium, & stabilimento formalis Congregationis ipsorum Sacerdotum, & Clericorum conventium tantum, sub certis regulis, & Constitu-

tionibus zelo, & prudentia Venerabilis me. Patris Mariani Sozzini compilatis, & dispositis, quas factò Eminentissimæ suæ exhibuerunt tenoris &c. idemque Sanctissimus preces prædictas ad Sacram Congregationem Visitationis Apostolicæ remisit, quæ super præmissis Eminentissimum, & Reverendissimum Dominum Felicem Cardinalem Rospigliosum in Visitatorem, assignato Caoadjutore R. P. D. Piccolomineo specialiter deputavit, idem Eminentissimus Visitator censuit erigendam esse formiter Congregationem conventium tantum, exclusis Confratribus prædictis non conviventibus a gubernio, & dispositione eorum, quæ ad Congregationem prædictam conventium pertinent, & reservata solummodo eidem facultate se congregandi, & opera pietatis exercendi in Mansione, seu Oratorio pro exercitiis prædictis sub directione Sacerdotum conventium exequendis, ad cujus Visitationis tenorem Sacra Congregatio suum Decretum, & commissionem E. V. directam interposuit sub diebus 16. Septembris 1683., & 13. Januarii 1684. Quapropter Oratores præfati ad executionem ipsius Decreti, & ad erectionem ejusdem Congregationis sub titulo S. Josephi, & approbationem præfatarum Constitutionum procedi petunt, & instant, omni &c. Qui Eius, & Reverendissimus Dominus Cardinalis Vicarius sedens &c. visa relatione ejusdem Eminentissimi Domini Cardinalis Felicis Rospigliosi, & commissione prædicta, ejusdem relationis vigore sibi facta, visis memoratis Constitutionibus ejusdem Venerabilis Congregationis Sancti Josephi in Ecclesia Sancti Pantaleonis ad Montes tenoris hic inserti, videlicet:

C O N S T I T U Z I O N I.

Della Congregazione di S. Giuseppe.

C A P I T O L O P R I M O.

Degl' Esercizj della Congregazione.

1. Perche l'Orazione deve essere il primò, e principal esercizio della Congregazione di S. Giuseppe, col dicui mezzo a' Padri, che in essa conviveranno, si renderà più facile l'osservanza delle Regole, si manterrà viva la carità, e sempre più si avvanzaranno nel servizio di Dio, però dovrà ogn'uno ogni mattina fare un' ora d'Orazione mentale da per se privatamente nella sua Camera. E la sera al tocco dell' Ave Maria converranno tutti nell'Oratorio, ove premessa una breve meditazione, si tratteranno per lo spazio di mezz'ora ad orar mentalmente, dopo di che ne' giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, ed in ciascuno della Settimana Santa, si farà la disciplina, e ne gl'altri in luogo della disciplina, si recitaranno le Litanie de' Santi, fuor che ne' giorni di Sabato, ne' quali si recitaranno quelle della Beatissima Vergine Avvocata particolare della nostra Congregazione, ed a quest' esercizio, si darà adito a tutti quelli, che vorranno concorrervi, eccetto che a Donne, e Bambini &c.

2. Si assegnerà in Chiesa per beneficio de' Confluenti un numero determinato de' Confessori, i quali assisteranno al Confessionario tutte le mattine di festa, ed ogni Mercoledì, e Venerdì, quando dal Rettore non fossero dispensati per giuste cause.

3. La Domenica dopo l'ora del Vespero, si porrà il Santissimo Sacramento per spazio d'un' ora, o poco più, a cui dovranno intervenire tutti con Corte, e dopo un quarto d'Orazione mentale, si farà un Sermone di circa mezz'ora, si recitaranno alcune brevi Orazioni in onore di S. Giuseppe, e si darà al Popolo la benedizione, e s' abbia cura per quanto si può di non ammet-

Constitutiones prædictæ.

Commisssa fuit Card. Vicario executioni dicti Voti.

Decretum Card. Vicarii cum dd. Constitutionibus, & nonnullis adjunctis.

tere a fermoneggiare Sacerdoti stranieri, ma farà quest'Offizio de' Padri, come esercizio proprio dell'Istituto, osservandosi l'ordine dell'anzianità da ciascuno per giro. Si elegga un Padre, il quale due, o più volte il mese, secondo che giudicherà esser expediente, dovrà tenere una conferenza a' Sacerdoti stranieri, in cui tratterà di materie morali, Ecclesiastiche, e spirituali, acciochè, si rendino capaci al governo de' Monasterj di Monache, e per altri impieghi, per i quali volessero di loro servirsi i Superiori di Roma. E si preparerà una stanza a modo di Oratorio per i Fratelli non conviventi del medesimo Oratorio, ove possono far le loro devozioni sotto la direzione di un de' Padri. Questo ristretto però si osservi, che non ha convenienza alcuna con la nostra Congregazione; Onde i Sacerdoti e li Fratelli, che vi concorreranno, dovranno riconoscere, che quest' esercizio si fa loro da' Padri per carità, nè potranno mai pretendere d'aver alcuna parte col nostro Istituto.

4. Per mantenere la Congregazione netta da difetti, e per promuovere maggiormente il fervore, ed il servizio di Dio, si farà ogni mese l'accusa delle colpe, ove interverranno non solamente i Novizj, e quelli, che si ritroveranno a prova come forastieri, ma tutti i Sacerdoti, e Padri di Congregazione, con questa differenza però, che i forastieri, e Novizj detta che averanno la colpa, dovranno partire, e lasciare, che i Padri profeguischino da per loro questo sì profittevole, e santo Esercizio.

5. Ciascuno, che conviverà tra' nostri, potrà eleggersi il Confessore a suo libito, purchè si confessi da' Sacerdoti di Casa, ed approvati dal Signor Cardinal Vicario.

CAPITOLO SECONDO.

Del Convitto.

1. Perchè nelle Comunità l'inoservanza delle Regole, ed il torpore nel servizio di Dio sogliono aver principio per l'ordinario dalle singolarità, che ad alcuni si permettano senza legittime cause, pertanto acciochè nella nostra Congregazione si mantenga sempre vivo il fervore, dovrà farsi la mensa comune, in cui espressamente si proibiscono le vivande particolari, eccetto che a gl'Infermi, e Convalescenti con il consenso del Rettore, ma ciascuno si contenterà di ciò, che a lui sarà dato; ed acciochè con il corpo si nutrisca la mente ancora di santi, ed eruditi pensieri, si darà principio tanto al pranzo, quanto alla cena colla lezione della Sacra Scrittura, e poi si seguirà con un altro libro volgare, fino a tanto, che sarà dato il segno dal Rettore, o da chi presiede in suo luogo, dopo la quale si proporranno da uno de' Sacerdoti due dubbj, uno di moralità, e l'altro della Scrittura, facili, e chiari, a quali sarà in libertà de' gl'altri Sacerdoti, che saranno fuori del Noviziato il rispondere a quello, che loro piacerà, purchè si risponda con brevità, con modestia, e senz'alterazione, e quelli i quali non volessero rispondere non siano astretti, ma sarà lecito loro di rimettersi all'opinione dell'altri. Per poi mantenere lo spirito sollevato, e gl'animi uniti, si contenteranno di trattenersi dopo pranzo, e doppo cena tutt'assieme in ricreazione per lo spazio di un'ora, o vero mezza ad arbitrio del Rettore.

2. Nessuno potrà mai andare a pranzo, a cena, e molto meno a dormire fuori di Casa senza licenza del Rettore, o vero Decano in sua assenza. E quando qualcuno de' Padri sarà occupato in servizio de' Superiori di Roma, procurerà per quanto a lui sarà possibile di ritornare a gl'atti di Comunità, e sopra tutto a mensa, ed a dormire in Congregazione.

3. Non si tenghino Convittori, e ne meno si ammetta alcuno alla mensa co' Padri, senza licenza espressa del Rettore, e se alle volte si giudicasse bene di usar quest'atto di amorevolezza con qualcuno de' confidenti della nostra Congregazione, esaminerà prima bene il Rettore le circostanze, ed avvertirà in questo di non essere facile a concedere licenza.

4. Si farà una sol mensa, o vero due secondo il numero, e comodità de' Padri, alla prima de' quali tutti cercheranno di convenire nel medesimo tempo, lasciando ogn'altra occupazione. E perchè ciascuno, si trovi spicciato, saranno l'ore assegnate a mese per mese, e la mattina da un de' Serventi si daranno diversi segni. Il primo mezz'ora avanti, il secondo nell'atto istesso, in cui dovrà incominciarsi la mensa, il qual terminato, si troveranno tutti al luogo da lavarsi le mani, di dove sino, che saranno giunti alla Camera della ricreazione osserveranno rigoroso silenzio.

5. A mensa per motivo di umiltà dovranno servire i Padri medesimi uno per giorno in giro, da quel servizio nessuno sia essente, ne meno il Rettore, eccetto però gl'Infermi, e Convalescenti, così parimente dal leggere a mensa non sia eccettuato alcuno de' Padri, se non il Rettore pro tempore durante il suo Offizio, e quelli, che avranno compiti cinquant'anni di età, dovendo tutti gl'altri leggere ciascuno per un'intera settimana per giro.

6. Nel tempo della mensa non si porteranno ambasciate a' Padri, se non allora, che il negozio fosse grave, e non potesse patir dilazione, il che s'osserverà la Domenica, quando starà esposto il Santissimo in Chiesa, e la sera, quando si farà l'Orazione mentale nell'Oratorio.

CAPITOLO TERZO.

Di altre particolarità da osservarsi in Congregazione.

1. Perchè la facilità d'indurre forastieri in Casa suol portar fozione a chi ama di star ritirato, e distrazione a chi studia, e parso conveniente di proibire, che non si ammetta in Casa nessuno, se non fosse persona confidente della nostra Congregazione, ma per comodità di chi vorrà parlare a' Padri, si debbano tener due stanze terrene contigue alla Portaria, ove scenderanno subito, che saranno chiamati dal Portinaro, ed avvertiranno di non ingerirsi mai in negozj secolari, ed a loro non appartenenti, come cosa impropria della nostra Congregazione. E per questa ragione dovranno ancora astenersi i Padri da frequentar la Corte, e la Curia, e quanto più sarà loro possibile, le Case de' Secolari, se non in caso di necessità, e d'Infermità.

2. Non minor premura dovranno aver i Padri di mantenersi lontani, e distaccati da qualsivoglia pretensione di Dignità, ed interesse di robbe, onde a quelli, che saranno occupati da' Superiori di Roma in Confessori straordinarj di Monache, o altro simile impiego, si proibisce di pigliare emolumento alcuno; ma si contenteranno di ricevere il premio solo da Gesù Cristo, alla di cui gloria hanno consacrato le loro fatiche tutti quelli, che sono aggregati nella Congregazione di S. Giuseppe. Se poi i Superiori medesimi, o altri Personaggi di Roma quando vorranno servirsi di qualcuno de' Padri, si compiaceranno di chiederlo, e lasciarne l'elezione al Rettore, restaranno meglio serviti, e si toglierà l'occasione d'ambizione, o emulazione, che potrebbe introdursi in Congregazione.

3. E perchè tutti siano liberi all'esercizio della Congregazione, si proibisce a' Padri di tener Cappelle, le quali abbiano obbligazione di Messe della nostra Chiesa, (esentandosi da questa proibizione solamente quelli, che l'avevano prima, che si facessero le presenti Costituzioni), e per

l'istessa

l'istessa ragione non potranno uscire a dir Messa in altre Chiese senza licenza del Rettore, o del Sagrestano in sua assenza.

4. Non potranno i Padri essere Confessori ordinarij di Monache, nè accettar cariche, ovvero Offizj, che habbino peso di star fuori di Congregazione, o siano incompatibili con l'osservanza delle nostre Costituzioni, se non fosse per poco tempo, e con licenza del Rettore. Dovranno bensì obbedire, quando saranno richiesti per Confessori straordinarij di Monache, e potranno accettare la direzione, o soprintendenza al governo spirituale de' Monasterj, quando fosse loro comandato dal Sig. Card. Vicario, o da altri Sig. di Roma.

5. E perchè nelle Comunità non tutti sono di una natura, o di un genio, e spesso volte succede, che passino male soddisfazioni tra quelli, che convivono; trattaranno sempre i Padri tra loro con ogni cortesia, e civiltà, e si compatiranno l'un l'altro; avendo in considerazione, che questa è una soggezione libera, eletta da ciascuno volontariamente per Cristo, e che non sono legati con altro vincolo, che con quello dell'amore. Onde se mai ne nascesse tra loro differenza alcuna, il Rettore con carità riunisca subito gl'animi, e non permetta mai contenzioni. E se per cagione dell'umana fiacchezza corresse in publico qualche parola pungente, quello, che sarà stato il primo, la fera in Refettorio terminata la Mensa dirà la sua colpa, ed ambedue si chiederanno scambievolmente perdono.

6. Nel modo di vestire saranno tutti conformi, e dovrà essere modesto senza feta, e senza zazzera; ma secondo vien ordinato da' Sagri Canonici, e conforme costumano l'altre Congregazioni de' Padri Secolari; ed osserveranno nelle precedenze l'ordine dell'anzianità, precedendo sempre il Rettore a tutti durante il suo Offizio, nel camminare, in qualsivoglia funzione, ed atto comune; ma terminato l'Offizio ritornerà al suo grado, senza alcuna esenzione.

7. Quando poi qualcuno de' Padri per sollecio delle fatiche, o per cagione d'infermità volesse portarsi in Villa, ovvero assentarsi a tempo per qualche suo bisogno da Roma, in questi casi dovrà sempre domandare licenza al Rettore, appresso del quale sarà la facoltà di concederla per tre, o quattro mesi dell'anno; ma se l'assenza esser dovesse più lunga, si richiederà il consenso ancora de' Deputati.

CAPITOLO QUARTO.

De' Soggetti da riceverli in Congregazione.

1. Quanto più i Soggetti saranno idonei, tanto più fervorosamente si esercitarà il culto Divino, e maggiore sarà il progresso della nostra Congregazione, e però si raccomanda a' Padri, che non guardino a raccomandazioni, ma nella recezione di essi, deposto ogni interesse proprio, ed ogni sorte di rispetto umano, abbiano solamente il fine alla gloria di Dio. Per tanto si proibisce loro di non ammettere mai alcuno, sia di qualsivoglia grado, o condizione, se non per conviver tra' nostri. E nemmeno, si dovrà ricevere chi venisse con altro fine, che di servire al Signore: chi non avesse animo di permanenza, e chi per indisposizione di corpo, o di fiacchezza di natura non potesse vivere alla mensa commune. Si vieta parimente il ricevere quelli, che fossero contumaci, o processati, di cattiva opinione, contenziosi, di proprio giudizio, superbi, rozzi, e malanconici.

2. Abili solamente saranno per la nostra Congregazione persone nate di onorata famiglia, di età proporzionata per l'osservanza delle no-

stre Costituzioni, libera da ogni impegno, capaci di Studio, e di spirito, di buona indole, umili, docili, flessibili, e de quali sempre vi sia speranza di maggior profitto.

3. Chi sentirà chiamarsi da Dio al nostro modo di vivere, dovrà scoprire la sua intenzione al Rettore, da cui si manifesterà a' Deputati, e se da' Deputati sarà giudicato idoneo per il nostro Istituto, il Rettore dovrà proporlo nella piena Congregazione di tutti i Padri, de' quali si elegeranno due per pigliare l'informazione, e riferirla al Rettore; e tra tanto sarà in libertà di ciascuno di scoprire il medesimo, se avrà motivi rilevanti in contrario. Sentita il Rettore l'informazione, se troverà, che il soggetto, che fa l'istanza abbia quelle condizioni, che richiedono le nostre Costituzioni, dovrà esporlo a' voti segreti di tutti i Padri, de' quali, se due terzi saranno favorevoli, sarà ricevuto, come forsattiere tra' nostri; e se mancasse questo numero, si averà per escluso. Sei mesi dovrà tenersi in Casa come Ospite, acciocchè egli possa ben considerare il modo di vivere nella nostra Congregazione, e deliberare con più maturità del suo stato; e i Padri osservare la di lui capacità per meglio assicurarsi della vocazione; e non ingannarsi in cosa di tanta premura.

4. Nel corso di questi sei mesi non s'impiegarà in cosa alcuna dell'Istituto proprio de' Padri; ma solamente si farà sermoneggiare di quando in quando in Refettorio, acciocchè ogn'uno possa sentire il talento, e l'attitudine, che averà nel discorrere.

5. Terminati sei mesi, se sarà giudicato idoneo per il nostro Istituto, si ammetterà dal Rettore, e Deputati al Noviziato, che dovrà durare due anni. In questo tempo si occuperà meno, che sarà possibile nelle cose esteriori, ma si applicerà solamente ad esercizi di Spirito, ed a Studj. Compito il Noviziato, estimandosi abile, si ammetterà in Congregazione, al quale ultimo ricevimento concorreranno tutti i Padri con il loro voto, che dovrà darsi in segreto, e i due terzi favorevoli basteranno per includere, e mancando questo numero, si averà per escluso. Se poi sarà incluso, allora dovrà chiamarsi di Congregazione, e non prima. E si osservi, che ciascuno dovrà riceverli con peso di un'annua contribuzione per il suo vitto ad arbitrio de' Padri.

CAPITOLO QUINTO.

Dell'esclusione de' Soggetti.

Prima, che i Soggetti saranno dichiarati di Congregazione cioè tra li due anni, e mezzo dal giorno, che saranno ammessi in Casa, come Ospiti, potranno esser esclusi, e licenziati solamente dal Rettore, e Deputati per giuste cause; allora poi che terminato il Noviziato saranno stati ammessi, e dichiarati di Congregazione, non potranno essere esclusi, se non da due terzi de' voti di tutti i Padri, e i voti si daranno in segreto. Ne mai si potrà escludere alcuno, se non per grave demerito, e con la precedente correzione, il qual demerito dovrà essere giudicato dalla medesima Congregazione.

CAPITOLO SESTO.

Degl'Offizj della Congregazione.

Acciocchè nella nostra Congregazione di S. Giuseppe non nasca disordine, ma si cammini con buone Regole, tanto nel governo economico, quanto nell'osservanza delle Costituzioni, si assegneranno a' Padri diversi Offizj, tutti con la

dipendenza da un capo, come da loro Superiore. Il primo dunque, e principale Offizio sarà quello del Superiore, il quale dovrà chiamarsi con titolo di Padre, ovvero Rettore. Appresso il Rettore verranno i Deputati. Il Padre Spirituale, e farà quello, che averà la cura di far le conferenze a' Sacerdoti stranieri. Il Ministro. Il Bibliotecario. Il Sagrestano. Il Segretario. L'Infermiere, & il Cassiere, de' quali Offizj si farà la mutazione ogni tre anni.

CAPITOLO SETTIMO.

Del Rettore.

1. All' elezione del Rettore dovranno concorrere tutti i Padri, quelli cioè che terminato il Noviziato saranno stati ammessi in Congregazione, i quali non potranno eleggere alcuno, se non avrà compiti quarant'anni d'età, e che almeno non sia stato sei anni tra' nostri da computarsi dall'ultima recezione. E perchè dalla virtù, ed esemplarità del Superiore dipenderà la quiete, la conservazione, e l'augumento della nostra Congregazione, si esortano tutti a deporre ogni passione, qualsivoglia interesse, e rispetto umano, ed elegger quello, che tra tutti, secondo Dio stimaranno il più degno, il più osservante, ed il più idoneo. Darà ciascuno il suo voto in segreto, ed allora sarà fatta canonica l'elezione, quando in uno converrà la maggior parte de' voti.

2. Non abbia il Rettore particolarità di cibi alla Mensa, ne di apparati nella Sagrestia, e terminato l'Offizio, resterà senza alcuna esenzione, e ritornerà al suo luogo secondo l'anzianità e leggerà alla mensa, mentre non sarà dispensato dall'età.

3. Durante il suo Offizio farà la Benedizione alla mensa, dove sederà sempre nel primo luogo, il quale in sua assenza non dovrà mai esser occupato da' Padri; renderà le Grazie, e darà il segno, quando da chi legge terminar si dovrà la Lezione; ed allora che il Rettore sarà impedito, supplirà il più anziano.

4. Cura sarà del Rettore, e in sua assenza del più anziano, che siano osservate le Costituzioni, per il qual fine potrà radunare la Congregazione de' Deputati, ogni volta, che lo giudicherà necessario; e dovrà ancora il Rettore eleggere i Soggetti, quando a lui saranno domandati da' Superiori di Roma.

5. Non potranno il Rettore, e i Deputati eleggere alcuno a confessare in Chiesa, ma dovrà farsi l'elezione de' Confessori dalla piena Congregazione con voti segreti; e quello in cui converranno più voti, farà l'eletto. In questa elezione non si abbia riguardo alcuno all'anzianità, ma solamente al merito, e chi sarà eletto, si mandi ad esser approvato dal Sig. Cardinal Vicario.

6. Non potrà il Rettore senza il consenso de' Deputati privare alcuno di Offizio, ancorchè le ragioni fossero rilevanti; Ne i Deputati potranno deporre il Rettore; ma se portasse mai il caso, che per grave demerito, si dovesse procedere alla di lui deposizione, si richiederanno due terzi de' voti della piena Congregazione di tutti i Padri. Così ancora se si giudicasse espediente in qualche caso particolare di dover dispensare a qualche circostanza di queste nostre Costituzioni saranno necessarj due terzi de' voti de' Padri.

7. Il Rettore da per sè solo non potrà risolvere negozio alcuno appartenente alla Congregazione: ma se il negozio sarà ordinario, basterà il consenso de' Deputati; se straordinario, si proporrà in piena Congregazione, e si risolverà con il consenso della maggior parte de' voti.

8. La Congregazione de' Deputati dovrà farsi

ogni quindici giorni, e altre volte occorrendo il bisogno ad arbitrio del Rettore, nella quale ciascuno de' Deputati potrà proporre il negozio, che averà da discorrere; se però la materia fosse tale, che dovesse discorrersi nella piena Congregazione de' Padri, dovrà proporla solamente il Rettore, il quale, se resistesse di farlo, e fosse pertinace, con il consenso della maggior parte de' Deputati, spettarà di proporla a' Deputati medesimi.

9. Si proibisce espressamente al Rettore di spendere di propria autorità più di uno scudo il mese sopra le spese ordinarie per il mantenimento della Casa: onde se gli occorresse di dover far spese di maggior somma fino a cinque scudi il mese, potrà dar licenza la Congregazione de' Deputati, ma per somma maggiore di detti scudi cinque, sarà necessario l'assenso de' Padri, con il voto delli due terzi.

10. Ogn'anno si rivederanno i conti dell'Amministrazione in piena Congregazione de' Padri, ove pubblicamente si rappresenterà lo stato di essa, acciocchè a tutti sia noto il debito, o capitale, che fù fatto in quell'anno.

CAPITOLO OTTAVO.

Del Ministro.

1. Il Ministro dovrà elegerli dal Rettore, e da' Deputati, e appresso il medesimo sarà il governo economico della nostra Congregazione, con la total dipendenza però dal Rettore.

2. Non perciò potrà il Ministro tener in mano il denaro, dovendosi questo indispensabilmente conservare appresso il Padre, che dal Rettore, e Deputati, si eleggerà per Cassiere.

3. Dovrà il Ministro soprintendere alle riscossioni, e alle liti; ma perchè da questa distrazione potrebbe facilmente nascere il torpore nell'osservanza delle Costituzioni, e ancora rendersi il soggetto odioso appresso gli stranieri; pertanto acciocchè si mantenga nella nostra Congregazione sempre vivo il fervore, e si conservino tutti nella stima, e nel rispetto de' Secolari, si commetteranno le riscossioni a un Servente, che dal Rettore, e Deputati sarà stimato il più idoneo, e si darà la cura di comparir in giudizio ad Procuratore, ovvero Sollecitatore.

4. Per i pagamenti poi, che si faranno in nome della Congregazione, o per le spese di essa, dovrà fare il mandato il Ministro, e sottoscrivere dal Rettore; e allora il Cassiere pagará la moneta con riportarne la ricevuta sotto l'istesso Mandato.

CAPITOLO NONO.

Del Segretario.

1. Si eleggerà il Segretario dal Rettore, e da' Deputati, e dovrà tenere due libri, in un de' quali scriverà tutti i Decreti, che si faranno, tanto nelle Congregazioni particolari de' soli Deputati quanto nelle generali di tutti i Padri; e nell'altro notará tutti quelli, che verranno nella nostra Congregazione, l'anno, il mese, e il giorno quando entreranno, come forastieri, quando si riceverter per Novizj, e con qual contribuzione, e circostanze furono ammessi di Congregazione.

2. Offizio ancora sarà del Segretario di scrivere lettere, e risponder ogni volta, che occorrerà di scrivere, o di rispondere a nome della Congregazione, delle quali dovrà farne il registro in un libro a parte. Al Segretario parimenti spettará di preparare i voti, quando dovrà farsi l'elezione degl' Officiali, o la piena Congregazione di tutti i Padri.

CAPITOLO DECIMO.

De' Deputati.

1. Si eleggeranno i Deputati dalla piena Congregazione con voti segreti, facendosi per ciascun Deputato uno scrutinio; e quello in cui converranno più voti farà l'eletto: e se i voti si divideranno in due Soggetti, o fossero pari, si farà nuovo scrutinio.

2. Ogn'uno darà il suo voto a quello, che stimarà più sperimentato nella prudenza, e più capace di spirito, senza riguardo alcuno ad anzianità, mentre però sia stato cinque anni in Congregazione da computarsi dal giorno, che fu ricevuto, come Ospite.

3. Concorreranno i Deputati nel governo della Congregazione con il Rettore nella maniera, come fu fatta menzione, e in tutto ciò, che da esso faranno richiesti, e se parerà spediente, quello che ha l'offizio di Deputato potrà eleggersi ancor per Ministro, lasciando ciò all'arbitrio del Rettore, e de' Deputati medesimi.

4. Di numero non doveranno mai essere più di quattro; ma perchè non nasca confusione, si camminerà con quell'ordine. E quando i Padri di Congregazione saranno meno di dieci, si eleggeranno solamente due Deputati. Dalli dieci alli quindici, tre, sopra alli quindici saranno quattro.

CAPITOLO UNDECIMO.

Del Sagrestano.

1. Al Sagrestano apparterrà il governo della Chiesa, e della Sagrestia: sotto la cui custodia saranno le Suppellettili Sagre, con proibizione però di non poter alienare, o imprestare cosa alcuna senza licenza espressa del Rettore, e de' Deputati.

2. Sarà suo peso, che nella Chiesa si cammini con ordine, e con decoro, e con polizia, e a quell'effetto potrà mettere, e levare i Chierici a suo beneplacito.

3. E perchè nella Sagrestia non nasca confusione, dovrà tenere esposte due tavolette, in una delle quali saranno notate tutte le ore a Mese per Mese, in cui ne' giorni di Domenica si dovrà esporre il Santissimo in Chiesa: e nell'altra il tempo, e l'ordine delle Messe, assegnando la prima, e l'ultima da Settimana in Settimana a ciascuno de' Padri per giro. Soprintenderà ad un Servente, acciocchè ad ore congrue li suoni l'Ave Maria della mattina, di mezzo giorno, e della sera: e acciocchè si dia il segno de' Esercizj della Domenica, e si accomodi l'Oratorio per l'orazione commune solita a farsi ogni sera.

4. I Padri poi saranno diligenti a celebrare ogn'uno alle sue ore determinate, e all'ora, che sentiranno chiamarsi dal Sagrestano saranno solleciti, e lasceranno ogn'altra applicazione, ancorchè fossero occupati nello Studio, o in sentir Confessioni.

5. Tutti li Padri si vestiranno indifferentemente in un istesso luogo, e con i medesimi paramenti Sagri, senza distinzione di Offizio, di anzianità, o di merito. Per li Forastieri nondimeno, si adopreranno paramenti particolari, e differenti da quelli de' Padri, secondo la qualità de' Soggetti, i quali farà cura del Sagrestano, che siano trattati con civiltà, e polizia.

6. Il Sagrestano, e tutti gl'altri Padri della nostra Congregazione avvertiranno di non fermarsi in Chiesa a discorrere lungamente con Donna: mà quando saranno da esse chiamati, si spediranno presto, e se il negozio portasse lunghezza, potranno sentirle con commodità nel Confessionario.

CAPITOLO DECIMOSECONDO.

De' Novizj.

1. Novizj, si chiamaranno quelli, che dopo esser stati sei mesi come Forastieri, saranno ammessi alli due anni di approvazione. Cammineranno questi sotto la direzione di uno de' Deputati il più atto a quell'Offizio, da eleggersi dal Rettore con il consenso de' Deputati medesimi, e il Deputato eletto ad aver la cura, e direzione de' Novizj, avvertirà di tenerli sempre esercitati nella virtù, e nello spirito, e applicati per quanto sarà possibile agli Studj sagri.

2. Offizio farà de' Novizj di assistere ne' giorni di Festa alla Sagrestia, e alla Chiesa; daranno di mano ad accomodare gl'Altari, serviranno ogni giorno a Messa, spesso visiteranno gl'Ospedali, e si esercitaranno in ogn'altra operazione, che loro sarà imposta dal Direttore. Potranno essere dispensati dal Rettore, e da' Deputati per qualche esercizio publico del nostro Istituto: purchè il bisogno sia grave, e non si dispensi con facilità; Onde avvertiranno di tenerli per sempre occupati per quanto sarà possibile in Esercizj proprij de' medesimi Novizj. Terminato poi il Noviziato, e allora, che saranno ammessi, e dichiarati di Congregazione potranno eleggersi dal Rettore, e Deputati a tutti gl'Offizj.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Deg' Infermi.

1. Sarà cura degl'Infermieri, che siano trattati gl'Infermi con tutta la carità, e serviti con ogni diligenza possibile. Onde potrà valersi in ciò di un Servente, e se vedesse l'Infermo non potesse sovvenirli del necessario con le sue rendite, dovrà l'Infermiere farne parte al Rettore, di cui farà peso, che gli sia somministrato dalla Congregazione quanto sarà di bisogno.

2. Gravandosi il male, quando l'Infermo sarà dichiarato spedito da' Medici, per tutto il tempo, che sopravverrà sarà sempre assistito da un Padre, e allora che si vedrà vicino a morire si chiamaranno tutti acciocchè resti ajutato in quel punto con le comuni orationi, morto si esporrà in Chiesa con quattro torce, e presente il Cadavere, si faranno celebrare per quell'anima trenta Messe, e con la Messa cantata, e tutto ciò dovrà farsi a spese della nostra Congregazione.

3. E perchè restino sempre suffragate le Anime de' Padri, e Benefattori della nostra Casa, si faranno ogn'anno due Anniversarij. Uno il primo giorno non impedito, dopo la Commemorazione de' morti per le Anime di tutti i Padri, e Fratelli defonti; e l'altro il primo giorno non impedito dopo la festa di S. Giuseppe in suffragio delle Anime de' nostri Benefattori, e per quelli, che hanno cooperato all'Erezione di questa nostra Congregazione di S. Giuseppe.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

De' Serventi.

1. I Serventi potranno riceverli, e licentiarli dal solo Rettore, e Deputati per giuste cause, e notabil demerito: saranno questi mantenuti a spese della Congregazione, a cui solamente dovranno servire, e non a Padri particolari. Trattaranno i Padri con ogni riverenza, ed ossequio, e viveranno sotto la disciplina, e direzione del Ministro, al quale, ed al Rettore, e non ad altri doveranno sempre obbedire. Non riceveranno per serventi, se non persone di costumi esemplari, di buon'indole, e di buona fama: che non siano contumaci, e abbino altro fine, che di servire al Signore, che non passino trent'anni di età, e che non abbino Moglie.

2. Si communicarano tutte le feste, e un altro giorno tra la Settimana, che loro si assegnarà dal Ministro: e quando succederà la morte, si esporranno in Chiesa con quattro torce, ciascuno de' Padri nell'istessa mattina, in cui sarà esposto il Cadavere, celebrarà la Messa per l'Anima del Defonto.

Mandatum pro executione supra Decretorum.

§. 1. Vifa assignatione annuorum scutorum quadraginta quinque monetae pro complemento annui redditus scutorum tercentum pro Dote ejusdem Congregationis, & onerum illi incumbentium supportatione, facta a R.D. Claudio Joseph Hahè sub die 13. Aprilis 1684. aliisque visis viden., consideratis consideran., & tam auctoritate propria ordinaria, quam vigore facultatum dictae S. Congregationis Visitationis sibi delegatae, & omnia &c. praedictam Congregationem S. Josephi apud ipsam Ecclesiam S. Pantaleonis pro Conviventibus, & non Conviventibus, jampridem, ut praefertur erectam in Congregationem pro Sacerdotibus, & Clericis tantum in ipsa Conviventibus sub Regulis, & Constitutionibus praenarratis, sine tamen alicujus voti solemnemissionem, restrinxit, & reduxit, & denuo quatenus opus sit erexit, & instituit, erigit, & instituit. Eidemque annuum perpetuum redditum praedictorum tercentorum scutorum applicat, & attribuit, atque eosdem Patres Oratores Conviventes, ac pro tempore existentes, hujus ejusdem novae Congregationis ejusdem Corpus legitime constituere decrevit, exclusis omnibus non Conviventibus a Corpore ejusdem Congregationis, quibus tamen pro tempore eorum exercitiis spiritualibus sub directione alicujus ex Sacerdotibus Conviventibus peragendis, Aulam Superiorem Sacrificii imminentem cum Altari, & Imagine S. Josephi ante illud appicta, pro Oratorio assignavit, & assignat: utque omnibus, & singulis privilegiis, indultis, & gratiis, quibus aliae legitimae Presbyterorum, & Clericorum Saecularium Congregationes, & Collegia ejusmodi de jure, usu, & consuetudine, aut alias quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, frui, potiri, & gaudere possunt, & poterunt in futurum libere, & licite gaudere possint, & valeant benigne in Domino concessit, & indulsit; ac proinde omnia bona intuitu ejusdem Congregationis huc usque acquisita, aliaque legata pia, donationes, elemosynas, & fidelium oblationes in posterum assignandas, & elargiendas eidem Congregationi ex nunc prout ex tunc applicat, & appropriat illorum omnium corporalem, realem, & actualem possessionem libere apprehendere, & perpetuo retinere, fructusque, redditus, & proventus, jura, & actiones, & emolumenta quaecumque percipere, exigere, levare, & recuperare, ac in dictae Congregationis usum, & utilitatem convertere posse voluit, & mandavit.

Assignatio redditus 300. sc.

Concessio privilegiorum finitium Congregationum.

Card. Vicarius vindicat revisionem computorum.

Preces dictorum Presbyterorum Conviventium.

§. 2. Et demum pro ejusdem gubernio constitutiones praedictas de Eminentia suae Ordine compilatas, & ut praefertur revisas, approbat, & confirmat; reservato sibi jure, per se, vel per alium a se deputandum Computa, & administrationes praedictorum effectuum Congregationis usque ad praesentem diem, necnon quotannis in futurum, & in fine anni revidendi, & examinandi, & insuper praemissis &c. omnia &c. Decretum non solum &c., sed omni &c. suppleto &c. G. Cardinalis Carpineus Vicarius, & Im.- Raphael Fabrettus Secretarius &c. prout latius in dicto Libro &c. Ad quem &c. In quorum &c. Datum Romae hac die 16. Septembris 1684. Ita est Raphael Fabrettus Secretarius &c.

§. 3. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, praefati exponentes praemissa, quo firmitus subsistant, & serventur exactius Apostolicae nostrae confirmationis patrocinio communiri summpere desiderent: nos specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares

personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, restrictionem, & reductionem praedictae Congregationis S. Josephi pro Conviventibus, & non Conviventibus erectae in Congregationem pro Presbyteris, & Clericis tantum in ipsa Conviventibus, ipsiusque novae Congregationis erectionem, & institutionem, ac dicti Oratorii pro non Conviventibus assignationem, necnon supradictarum Constitutionum approbationem, & confirmationem, caeteraque a memorato Gaspere Cardinale, & Vicario facta, & ordinata, ut praefertur, expeditumque desuper Decretum hujusmodi, ac omnes, & singulas Constitutiones praesertim auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Confirmatio relati Decreti Card. Vicarii.

§. 4. Decernentes easdem praesentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari. Sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Clausula.

§. 5. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quatenus opus sit dictae Congregationis S. Josephi, & aliis quibusvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§. 6. Volumus autem, ut earumdem praesentium Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XV. Nov. MDCLXXXIV. Pontificatus nostri Anno Nono.

Confirmantur Conventiones initae inter Fratres Min. de Observantia, & Conventuales Ord. S. Francisci circa primatum in Processionibus, aliisque functionibus Civitatis Isernien. Vide Const. ed. 1684., Apr. 14., P. 8. & Inn. XII. Const. ed. 1694. Maji 19. P. 3.

CXXXIV.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

EXponi Nobis nuper fecerunt dilecti filii moderni Procuratores Generales Ordinum Fra-

Dat. 24. Jan. 1685. An. 9.

Species facti.

trum